

## STATUTO

dell'Associazione " YACOUBA per l'Africa - Onlus – Associazione di Volontariato"

### Articolo 1

E' costituita con sede in Casciago (VA) l'Associazione di Volontariato denominata :

"YACOUBA per l'Africa – Onlus - Associazione di Volontariato" in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata Onlus ( Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, in breve denominabile anche come: "YACOUBA per l'Africa – Onlus – Associazione di Volontariato" con sede in Via Tre Valli n. 9 – Casciago (VA).

### Articolo 2

L'associazione è laica e apartitica e non ha scopo di lucro; essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della cooperazione internazionale e in Italia .

Le attività dell'Associazione hanno per oggetto:

- la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle istanze di sviluppo sociale, civile, economico e culturale emergenti nei paesi terzi su base sostenibile e di partecipazione autonoma in un ottica di reciproco scambio;
- la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani;
- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- la promozione della conoscenza e del dialogo interculturale per la tutela, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio culturale

dei paesi terzi e per contribuire allo sviluppo di una cultura di pace e di solidarietà;

- la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani a prescindere dal sesso, dalla religione, dalla cultura e dalle condizioni economiche;
- la tutela dei diritti civili.

### Articolo 3

L'Associazione "YACOUBA per l'Africa - Onlus – Associazione di Volontariato ", pertanto, promuoverà e realizzerà le seguenti attività:

- programmazione, gestione ed organizzazione di attività culturali, ricreative, sportive e formative volte allo sviluppo della multiculturalità in Italia;
- studio e realizzazione di programmi di cooperazione finalizzati allo sviluppo sostenibile dei paesi cooperanti, di concerto con le popolazioni e gli organismi locali dei paesi terzi;
- organizzazione di iniziative e di campagne locali finalizzate alla raccolta di fondi a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell'Associazione;
- realizzazione e diffusione di edizioni di stampa periodiche e non;
- realizzazione di ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali.

#### Articolo 4

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

#### Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che siano nel pieno godimento dei diritti civili e politici e di ineccepibile condotta morale e professionale ed i soggetti collettivi che ne condividono gli scopi e le finalità. I soggetti collettivi non devono perseguire finalità di lucro.

I soci si dividono in :

- soci fondatori - sono i soci che hanno promosso e dato vita all'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo della stessa;
- soci ordinari - sono i soci ammessi dietro richiesta e la cui ammissione venga approvata dal Consiglio Direttivo;
- i soci aggregati – tutti i soci minorenni che diverranno automaticamente soci ordinari al compimento della maggiore età;
- soci onorari – coloro che per la loro personalità e per il loro impegno all'interno dell'associazione, hanno contribuito alla crescita ed alla valorizzazione dell'attività e degli scopi associativi.

Potranno altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che condividendone gli ideali, danno il loro contributo nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda di iscrizione e obbligarsi all'osservanza delle norme del presente statuto ed eseguire il versamento immediato della quota associativa annuale. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

La richiesta di adesione deve essere presentata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo il quale dovrà deliberare in merito entro i due mesi successivi.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

#### Articolo 6

Tutti i soci hanno diritto al voto.

Il diritto di voto dei soci minorenni (soci aggregati) è esercitato dal genitore o da chi ne ha la patria potestà.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni; o che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

L'iscrizione all'Associazione implica per i soci l'accettazione del presente statuto.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 7

L'Assemblea dei soci è organo dell'Associazione e può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Consiglio Direttivo. L'assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno 1/10 dei soci. La convocazione si effettua mediante lettera non raccomandata e/o lettera di posta elettronica (e-mail) ai soci iscritti almeno 8 giorni prima della data stabilita. L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci iscritti; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, presenti in

proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. L'assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale composto dal rendiconto patrimoniale, economico e finanziario, discute e approva i programmi di attività, delibera la quota associativa annuale, procede alla nomina delle cariche sociali. L'assemblea straordinaria delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'associazione, delibera le modifiche da apportare allo statuto con la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione con il voto favorevole espresso da almeno i 3/4 dei soci. Le espressioni di voto possono avvenire anche con alzata di mano.

#### Articolo 8

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 7 membri consiglieri, eletti fra i soci, e dura in carica un triennio.

Esso svolge la seguente attività: elegge al proprio interno il Presidente, il Vice- Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i consiglieri delegati alle varie attività sociali, discute ed elabora il Bilancio preventivo e consuntivo, convoca l'assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, provvede circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci e sull'adozione dei provvedimenti disciplinari.

I consiglieri che nel corso del mandato rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, vengono sostituiti dai soci che nella graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo l'ultimo eletto. I consiglieri subentranti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. Qualora la lista dei non eletti fosse esaurita o inesistente si

indicono nuove elezioni per i membri da sostituire che durano in carica fino alla scadenza del mandato originario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni volta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di 1/3 dei consiglieri. La convocazione deve avvenire mediante lettera non raccomandata e/o lettera di posta elettronica (e-mail), indirizzata ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione, che specifichi il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno. La riunione consiliare è valida quando interviene la metà dei consiglieri, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'Ufficio di Presidenza si compone di un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'associazione e risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'associazione. Sono attribuiti al Presidente i poteri di ordinaria amministrazione.

#### Articolo 9

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, garantisce il funzionamento del Consiglio stesso. L'attuazione delle decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e le attività dell'Associazione.

#### Articolo 10

Presso la sede dell'Associazione sono conservati i registri dei verbali delle assemblee e dei Consigli Direttivi, gli eventuali regolamenti e i bilanci sociali. Tali documenti sono a disposizione di tutti i soci per la loro visione.

#### Articolo 11

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di verificare periodicamente l'andamento del bilancio, provvedere agli incassi ed ai pagamenti ed in particolare di controllare l'andamento in corso d'opera delle voci di bilancio relativi ai progetti.

#### Articolo 12

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni mobili e immobili di proprietà o comunque acquistati o provenienti da lasciti e donazioni e da ogni altro accantonamento e disponibilità patrimoniale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati e di Istituzioni Pubbliche e Private finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- d) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- e) ricavato dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- f) dall'introito dell'ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

#### Articolo 13

La responsabilità amministrativa della gestione dell'associazione è assunta solidalmente dal Consiglio Direttivo secondo gli artt. 38,40 e 41 del C.C. L'esercizio finanziario decorre dal 1.1 al 31.12 di ogni anno; il bilancio preventivo è presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30.11 di ogni anno; il rendiconto deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30-04 di ogni anno.

#### Articolo 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile, per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni esperite dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

II

Presidente

Rita

Patriarca